

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 39-2719

Regolamento (UE) n. 1308/2013. Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. Revoca D.G.R. 18 aprile 2016, n. 13-3166, D.G.R. 25 novembre 2002 n. 77-7840 e D.G.R. 20 dicembre 2018 n. 39-8192.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dispone in merito all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

in particolare, agli articoli dal 61 al 72 viene istituito il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a partire dal primo gennaio 2016, dando le regole per la gestione e il controllo del potenziale viticolo e attribuendo agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio relativo ai diritti di impianto, conclusosi al 31 dicembre 2015;

inoltre all'articolo 145 si ribadisce l'obbligo per gli Stati Membri di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo;

all'articolo 230, paragrafo 1, lettera b, punto ii, è stabilito che il regime transitorio dei diritti di impianto continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015 pertanto i diritti di reimpianto in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015 possono essere convertiti in autorizzazioni entro il termine del 31 dicembre 2020;

all'art. 81 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 si prevede che gli Stati membri classifichino le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino;

il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017, tra l'altro, integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, tra l'altro, reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 reca la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, abrogando, tra l'altro, il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni contiene le Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto riguarda il Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

l'Accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano stabilisce che la classificazione delle varietà di vite per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e Province autonome;

la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 77-7840, reca norme regionali per la classificazione della varietà di vite per la produzione di vino in attuazione art. 19 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;

con l'articolo 28 della Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) è stata istituita l'Anagrafe agricola del Piemonte di seguito Anagrafe;

la deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 13-3166, reca disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo;

la deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 39-8192, reca la disciplina dell'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle Denominazioni di origine;

gli articoli 82 e 85 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) definiscono rispettivamente l'Anagrafe agricola e lo schedario viticolo;

gli articoli 94 e 95 della stessa Legge definiscono rispettivamente obblighi e alcune sanzioni in ambito vitivinicolo.

Dato atto che

l'Anagrafe ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati in materia di agricoltura nonché probanti per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura;

lo schedario viticolo regionale, comprendente l'insieme delle superfici vitate iscritte con l'idoneità a produrre vini a denominazione di origine e le altre superfici vitate, è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte;

è avvenuta un'evoluzione del quadro normativo dalla deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 13-3166.

Dato atto, pertanto, che si rende necessario revisionare le disposizioni regionali in materia di potenziale viticolo, prevedendo di:

garantire lo svolgimento dei procedimenti connessi alle disposizioni unionali e nazionali in modo semplificato;

utilizzare moduli basati anche su strumenti geospaziali, così come predisposti ed integrati nel Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) deputato alla gestione dell'Anagrafe agricola del Piemonte;

disciplinare la modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 95 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 nel caso di violazione dei termini di cui all'art. 94 della medesima Legge;

ricorrere ad unicità, per maggiore organicità, nelle disposizioni applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo sia le norme regionali per la classificazione della varietà di vite per la produzione di vino che la disciplina dell'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle Denominazioni di origine.

Dato atto che a tal fine la Direzione Agricoltura e cibo ha elaborato un documento tecnico denominato "Reg. (UE) n. 1308/13. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo" e che raccoglie le disposizioni che disciplinano le modalità applicative in materia di gestione e controllo del potenziale viticolo regionale e più precisamente dello schedario viticolo e del registro delle autorizzazioni di impianto (art. 85 comma 4 della Legge regionale n. 1/2019).

Dato atto, altresì, che sono state incontrate e sentite le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche in data 15 dicembre 2020 che hanno sostanzialmente condiviso il suddetto testo delle disposizioni.

Ritenuto di:

approvare le disposizioni applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
revocare, pertanto, la D.G.R. 18 aprile 2016, n. 13-3166, la D.G.R. 25 novembre 2002, n. 77-7840 e la D.G.R. 20 dicembre 2018, n. 39-8192;
demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese la definizione delle modalità operative, delle relative procedure informatiche e della relativa modulistica.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

1. di approvare, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, allegate (Allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese la definizione delle modalità operative, delle relative procedure informatiche e della relativa modulistica;
3. di revocare la D.G.R. 18 aprile 2016, n. 13-3166, la D.G.R. 25 novembre 2002 n. 77-7840 e la D.G.R. 20 dicembre 2018 n. 39-8192;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale;
5. di stabilire che le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 95 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 nel caso di violazione dei termini di cui all'art. 94 della medesima Legge trovano applicazione a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Reg. (UE) n. 1308/13. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	2
1.1	Ambito di applicazione.....	2
1.2	Definizioni.....	2
2.	POTENZIALE E SCHEDARIO VITICOLO.....	5
2.1	Potenziale viticolo.....	5
2.2	Schedario viticolo.....	5
2.3	Autorizzazioni all'impianto.....	5
2.4	Registro informatico pubblico delle autorizzazioni.....	6
3.	GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE.....	7
3.1	Procedura per la gestione del Potenziale viticolo.....	7
3.2	Subentro di un'autorizzazione tra due o più titolari.....	8
3.3	Modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione.....	8
3.4	Richiesta variazione data di scadenza dell'autorizzazione.....	9
3.5	Estirpazione e Richiesta di autorizzazione.....	9
3.6	Conversione diritti in autorizzazione.....	10
3.7	Nuovo impianto.....	10
3.8	Reimpianto.....	10
3.9	Richiesta autorizzazione per reimpianto anticipato, reimpianto anticipato e successiva estirpazione.....	10
3.10	Impianto per consumo familiare.....	11
3.11	Impianto sperimentale.....	11
3.12	Impianto campi madre per marze e per portainnesti.....	12
3.13	Sovrainnesto.....	12
3.14	Variazione schedario e Variazione schedario a seguito di non conformità.....	13
3.15	Inserimento menzione vigna.....	13
3.16	Iscrizione Vigneti Ante 1987.....	14
4.	IDONEITÀ A SCHEDARIO DELLE SUPERFICI AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO E DELLA RIVENDICAZIONE DEI VINI A DO.....	14
4.1	Domanda di Assegnazione di idoneità da bando.....	15
5.	CLASSIFICAZIONE DELLE 'VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO IDONEE ALLA COLTIVAZIONE IN PIEMONTE	15
6.	CONTROLLI E SANZIONI.....	18
6.1	Controlli.....	18
6.2	Sanzioni per violazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni e richieste.....	18
6.3	Sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di estirpazione.....	19
7.	ISTRUZIONI OPERATIVE.....	19
8.	RINVIO.....	19

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative in materia di gestione e controllo del potenziale viticolo regionale e più precisamente dello schedario viticolo e del registro delle autorizzazioni di impianto (art. 85 comma 4 della Legge regionale n. 1/2019).

A partire dal 1 gennaio 2016 viene abolito il regime transitorio dei diritti di impianto dei vigneti e sostituito con il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. I procedimenti amministrativi, avviati e non conclusi prima del primo gennaio 2016, fanno riferimento alla nuova disciplina comunitaria, nazionale e regionale.

Il nuovo sistema è previsto:

- dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”,
- dal regolamento delegato (UE) della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,
- dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,
- a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s. m.e i. concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- a livello regionale la Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale (di seguito Legge regionale)

1.2 Definizioni

Data di impianto: data di messa a dimora delle barbatelle, anche nel caso di sovrainnesto.

Campagna viticola: la campagna di produzione che inizia il primo agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo coltiva una superficie vitata. Il conduttore è identificato, secondo quanto disposto dalla Regione Piemonte attraverso il Codice Unico dell’Azienda Agricola (CUAA).

Azienda: il complesso di beni organizzati dall’imprenditore agricolo per l’esercizio della sua attività.

Unità vitata (UV): superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di

allevamento, sesto di coltivazione e densità d'impianto, anno d'impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto l'obbligo di indicare gli specifici vitigni e la percentuale di ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), l'attitudine a produrre vino DCOG e DOC, se la superficie è stata oggetto di contributo e in che anno, se trattasi di vigneto storico, se presente una menzione vigna.

Superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto di impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata abbandonata: una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Vigneto: in riferimento alla dichiarazione di vendemmia si intende l'unità di base, costituita da un'unità vitata o da un insieme di unità vitate, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione a Denominazione di Origine.

Estirpazione: eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, comprese le radici, asportando tutti i residui di vite dal fondo.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve classificate da vino o per la coltura di piante madri per marze.

Ripristino della densità di impianto: pratica agronomica attraverso la quale, con la rimessa di viti in presenza di fallanze, si ripristina in modo permanente la densità di impianto iniziale di una superficie vitata esistente. La realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale non modifica la data di impianto iniziale del vigneto, indipendentemente dalla % dei reimpianti.

Infittimento: pratica agronomica attraverso la quale si aumenta in modo permanente la densità di impianto.

Potenziale viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni all'impianto possedute.

Superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

DO: si intende in modo indistinto "denominazione di origine protetta", e/o "denominazione di origine controllata e garantita" e/o "denominazione di origine controllata".

Fallanza: la sporadica assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni a DO che indicano una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il

limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero dei ceppi mancanti. Tale riduzione di resa non comporta riduzione della superficie iscritta.

Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO: si intende il terzo anno vegetativo per gli impianti e il secondo anno vegetativo per i sovrainnesti. Il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto solo se l'impianto viene effettuato entro il 31 luglio. Fatte salve eventuali limitazioni previste dal disciplinare, le percentuali massime di produzione sono il 70% per l'anno di entrata in produzione e il 100% per gli anni successivi della resa indicata nel relativo disciplinare di produzione.

Anno di entrata in produzione: si intende il secondo anno vegetativo sia per gli impianti che per i sovrainnesti, nei limiti della normale produttività della pianta. Il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto solo se l'impianto viene effettuato entro il 31 luglio.

Idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario: è quella riferita alle caratteristiche agronomiche e ambientali riportate nel disciplinare di produzione quali, principalmente, la delimitazione dell'area di produzione (comprese quelle delle sottozone e delle unità geografiche aggiuntive), limiti di altitudine, estremi catastali, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno di impianto, anno di entrata in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, toponimo di vigna.

Impianti sperimentali: si intendono le superfici vitate a scopo di sperimentazione, non commerciali, nelle quali sono realizzati progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni, finalizzate al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità della viticoltura e dell'enologia piemontese in termini economici, sociali ed ambientali. I progetti devono essere coerenti con le linee obiettivo regionali per la ricerca, sperimentazione e dimostrazione, nel settore "Viticoltura – Enologia".

SIAP: sistema informativo agricolo piemontese ovvero il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese.

SIAN: sistema informativo agricolo nazionale

Anagrafe agricola del Piemonte, componente centrale del SIAP, è l'archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale; a tal fine l'Anagrafe è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica integrata dei registri informatici detenuti da altri enti pubblici.

Consorzio di tutela: aggregazione volontaria per la tutela, la promozione e la valorizzazione di un vino a DO che può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il Ministero prevede una specifica procedura sia per il loro riconoscimento (rappresentatività, statuto ed organizzazione, modalità di presentazione della domanda, ecc.), sia in termini di caratteristiche e conservazione nel tempo dell'incarico.

Scheda di validazione aziendale: scheda sottoscritta dal produttore che fotografa i dati di consistenza aziendale (titoli di conduzione, terreni e colture, zootecnia, manodopera, Fabbricati e strutture) ad una determinata data.

Piano colturale grafico (PCG): rappresentazione grafica della consistenza territoriale dell'azienda. Partendo dalle particelle catastali dichiarate in conduzione all'azienda stessa tramite i titoli di conduzione, il sistema definisce gli appezzamenti colturali che possono essere dettagliati sulla base del catalogo nazionale di occupazione del suolo.

Organismo di ricerca: è un soggetto senza scopo di lucro quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo stato giuridico o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Nel caso di sperimentazione fitosanitaria, i Centri di saggio riconosciuti idonei a condurre prove ufficiali di campo ai sensi dell'articolo 4, commi 5,6,7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che recepisce la direttiva comunitaria n. 91/414/cee, del 15 luglio 1991, possono compilare e sottoscrivere il protocollo sperimentale.

Strutture di controllo: organismi, pubblici o privati, che svolgono i controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG finalizzati alla certificazione, su delega dell'Autorità competente (MIPAAFT) e che sono iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui all'articolo 64, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Agea Coordinamento: svolge le funzioni di Organismo di Coordinamento ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione Europea per tutte le questioni relative ai fondi comunitari agricoli.

2. POTENZIALE E SCHEDARIO VITICOLO

2.1 Potenziale viticolo

Il potenziale produttivo viticolo regionale è formato da:

- superficie effettivamente vitata;
- autorizzazioni all'impianto concesse ai produttori e iscritte al registro informatico pubblico delle autorizzazioni.

2.2 Schedario viticolo

Lo schedario viticolo comprende le superfici vitate ed è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte.

Le informazioni presenti sullo schedario sono a disposizione degli Enti e delle Strutture di controllo incaricati alla gestione e al controllo delle rispettive DO, nonché agli organi dello Stato preposti ai controlli e ai Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero.

Lo schedario viticolo contiene le seguenti informazioni:

- superfici vitate,
- titolarità della conduzione di ogni superficie vitata,
- caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata quali: forma di allevamento, sesto di coltivazione, densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, stato di coltivazione, destinazione produttiva (vigneto destinato alla produzione di uva da vino, viti da innestare, vivaismo, ricerca e sperimentazione,

consumo familiare), tipo di coltura (coltura specializzata, promiscua con altre colture arboree), composizione ampelografica, idoneità produttiva (attitudine a produrre DOC, DOCG) e la eventuale menzione vigna.

2.3 Autorizzazioni all'impianto

A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sono solamente esentati dal sistema delle autorizzazioni le superfici il cui vino o i prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare, a scopi di sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze e le superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.

Le tipologie sono:

- autorizzazione derivante da conversione di diritti di impianto;
- autorizzazione per nuovo impianto;
- autorizzazione per reimpianto;
- autorizzazione per reimpianto anticipato

Le autorizzazioni sono concesse dalla Regione, sono gratuite e vanno utilizzate all'interno dell'azienda alla quale sono concesse.

Esse, quindi, non sono trasferibili, a eccezione di alcune fattispecie definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Mipaaf) con nota n. 5852 del 25 ottobre 2016:

- a) eredità a causa della morte del titolare dell'autorizzazione;
- b) successione e successione anticipata definita dal decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004;
- c) fusione di azienda di cui all'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile;
- d) scissione societaria;
- e) matrimonio ed unione civile, in caso di comunione dei beni;
- f) separazione, divorzio e rottura di unioni civili;
- g) cambio dello status giuridico e della denominazione dell'azienda;
- h) creazione o adesione ad una cooperativa.

Le autorizzazioni hanno validità differenti:

- autorizzazione derivante da conversione di diritti di impianto: fino al 31/12/2023;
- autorizzazione per nuovo impianto: 3 anni a partire dalla concessione;
- autorizzazione per reimpianto: 3 anni a partire dalla concessione;

- autorizzazione per reimpianto anticipato: 3 anni a partire dalla concessione.

Alla scadenza del periodo, l'autorizzazione decade.

Il mancato utilizzo delle autorizzazione per nuovo impianto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 69 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

2.4 Registro informatico pubblico delle autorizzazioni

Ai fini della gestione del potenziale viticolo regionale è istituito il registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli (di seguito registro delle autorizzazioni).

In esso vengono iscritte e registrate le autorizzazioni concesse ed elencate al precedente paragrafo.

Il registro viene aggiornato automaticamente a partire dalle dichiarazioni riguardanti le superfici vitate e dalle verifiche effettuate dal Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" in base a queste disposizioni. I dati contenuti nel Registro autorizzazioni sono trasmessi al SIAN secondo le modalità definite da Agea Coordinamento.

3. GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE

3.1 Procedura per la gestione del Potenziale viticolo

Secondo la normativa vigente, il conduttore di superfici vitate deve in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito CAA) o, nel caso di soggetti diversi dalle aziende agricole, presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte.

Il conduttore procede annualmente a validare le caratteristiche dei terreni condotti attraverso la creazione di un piano colturale grafico.

L'aggiornamento degli appezzamenti grafici con uso del suolo vite e delle unità vitate può avvenire esclusivamente tramite l'applicativo GRAPE – gestione procedimenti vitivinicoli (di seguito GRAPE). Ad ogni appezzamento grafico, oggetto di intervento, è associata una scheda agronomica contenente i dettagli delle unità vitate.

Pertanto la creazione di un piano grafico e l'aggiornamento delle superfici vitate attraverso l'applicativo GRAPE costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale, per accedere alle misure strutturali e di mercato definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e per effettuare la dichiarazione annuale di vendemmia, produzione e rivendicazione delle produzioni a DO.

Le informazioni contenute nello schedario sono trasmesse al SIAN secondo le modalità definite da Agea Coordinamento.

Per aggiornare le superfici vitate e il registro delle autorizzazioni attraverso l'applicativo GRAPE è possibile presentare le dichiarazioni/ richieste riferite alle seguenti attività:

- Richiesta subentro nella titolarità della autorizzazione
- Richiesta modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione

- Richiesta variazione data di scadenza dell'autorizzazione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
- Rinuncia all'autorizzazione
- Estirpazione
- Richiesta autorizzazione
- Conversione diritti in autorizzazioni
- Nuovo Impianto
- Reimpianto
- Richiesta autorizzazione per reimpianto anticipato, reimpianto anticipato e successiva estirpazione
- Impianto per consumo familiare
- Impianto sperimentale
- Impianto campi madre per marze e per portainnesti
- Sovrainnesto
- Variazione schedario
- Variazione schedario a seguito di Non conformità
- Inserimento Menzione Vigna
- Iscrizione Vigneti Ante 1987
- Assegnazione di idoneità a DO

3.2 Subentro di un'autorizzazione tra due o più titolari

Il conduttore che intende subentrare nella titolarità di una autorizzazione o di parte di essa, nei casi consentiti (vedi par. 2.3) presenta una richiesta di trasferimento della autorizzazione. Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 60 giorni dalla sua presentazione. Qualora l'accertamento risulti positivo l'autorizzazione viene aggiornata nel Registro.

3.3 Modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione

La richiesta di modifica della Regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia da parte della Regione dove si vuole effettuare l'impianto, sia da parte della Regione di origine.

Con impianto al di fuori del Piemonte

Il conduttore che intende modificare la Regione di riferimento, in quanto intende realizzare l'impianto al di fuori del Piemonte con autorizzazione concessa in Piemonte, presenta una preventiva richiesta alla Regione/Pubblica Amministrazione dove si vuole effettuare l'impianto.

Pertanto il conduttore dopo aver ottenuto il nulla osta da parte di altra Regione presenta la richiesta di modifica alla Regione Piemonte.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” entro 60 giorni dal suo ricevimento verifica che l'autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentano la modifica della Regione di riferimento ed, in caso positivo, comunica il proprio nulla osta alla Regione in cui si intende effettuare il reimpianto.

Con impianto in Piemonte

Il conduttore che intende modificare la Regione di riferimento, in quanto intende realizzare l'impianto in Piemonte con autorizzazioni concesse da altra Regione/Pubblica Amministrazione presenta la preventiva richiesta di nulla osta al Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali”.

Il conduttore dopo aver ottenuto il nulla osta da parte della Regione Piemonte e successivamente da parte dell'altra Regione/Pubblica Amministrazione presenta la richiesta di inserimento dell'autorizzazione nel Registro.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di inserimento, iscrive l'autorizzazione nel Registro.

Non è consentito effettuare il reimpianto anticipato in una regione diversa da quella per la quale è stata concessa l'autorizzazione per il reimpianto anticipato.

Le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla estirpazione di superfici vitate condotte sulla base di atti di trasferimento temporaneo della conduzione registrati alla competente agenzia delle entrate da meno di sette anni, non possono essere oggetto di variazione della regione di riferimento.

Tale disposizione si applica anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione di reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo della conduzione) da meno di 6 anni in una regione differente.

La stessa disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo di conduzione del vigneto registrati all'Agenzia delle Entrate prima dell'entrata in vigore del DM 935 del 13 febbraio 2018 (21 marzo, data della registrazione alla Corte dei Conti) e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto.

3.4 Richiesta variazione data di scadenza dell'autorizzazione

Nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, previsti previsti al comma 2, articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è consentita la modifica della data scadenza di una autorizzazione .

Sono esclusi i casi di incapacità professionale di lunga durata del beneficiario. Tuttavia in tali casistiche le sanzioni amministrative previste all'art. 69 della L. 238/2016 non vanno applicate.

Il conduttore, presenta la richiesta di variazione, con la quale chiede di posticipare per un massimo di un anno la data di scadenza di una autorizzazione, entro novanta giorni dal verificarsi della causa di forza maggiore o circostanza, e comunque entro la data di scadenza

della autorizzazione medesima.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” entro 60 giorni dal suo ricevimento accerta la richiesta ed in caso di esito positivo aggiorna la data di scadenza dell'autorizzazione sul Registro .

3.5 Estirpazione e Richiesta di autorizzazione

Il conduttore, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione presenta una dichiarazione di avvenuta estirpazione.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 90 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici. Trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di estirpazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso.

Il conduttore può presentare una richiesta di autorizzazione al reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione . Il conduttore precisa in tale richiesta l'intenzione di realizzare il reimpianto nella regione Piemonte. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, se tale termine non viene rispettato, l'autorizzazione al reimpianto non viene concessa.

Il giorno successivo alla presentazione della richiesta la Regione concede l'autorizzazione al reimpianto attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni, salvo esito negativo dell'accertamento.

L'estirpazione di un vigneto abbandonato non genera autorizzazioni.

3.6 Conversione diritti in autorizzazione

Il conduttore può presentare una richiesta di conversione del diritto in autorizzazione entro la scadenza dello stesso diritto.

Il giorno successivo alla presentazione della richiesta il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” concede l'autorizzazione attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni.

3.7 Nuovo impianto

Si tratta di impianto da realizzarsi utilizzando un'autorizzazione per nuovi impianti .

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di nuovo impianto

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso.

L'estirpazione di un vigneto, realizzato con un'autorizzazione di nuovo impianto, effettuata nei primi 5 anni non genera autorizzazioni.

3.8 Reimpianto

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di reimpianto .

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso.

3.9 Richiesta autorizzazione per reimpianto anticipato, reimpianto anticipato e successiva estirpazione

È prevista la possibilità di realizzare un reimpianto anticipato a fronte dell'impegno a estirpare una equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui avviene il reimpianto.

Alla richiesta di autorizzazione per reimpianto anticipato è allegata una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al costo medio per ettaro di superficie vitata da estirpare, come da voce contenuta nel prezzario regionale sezione agricoltura con edizione annuale, a titolo di cauzione.

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo esito negativo dell'accertamento, il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" concede l'autorizzazione al reimpianto anticipato attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni.

Entro 3 anni dalla concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato il conduttore deve effettuare l'impianto.

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di reimpianto anticipato .

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso.

Entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate il conduttore deve effettuare l'estirpazione del vigneto da estirpare.

Entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori il conduttore comunica l'avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata presentando una dichiarazione di estirpazione in cui richiede lo svincolo della cauzione.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 90 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" entro 60 giorni dall'avvenuto accertamento richiede all'ente garante lo svincolo della polizza fideiussoria.

3.10 Impianto per consumo familiare

L'impianto delle superfici vitate destinate esclusivamente al consumo familiare è consentito a condizione che la superficie non superi 0,1 ettari, il conduttore non disponga di altre superfici vitate e non produca vino né altri prodotti vitivinicoli ad uso commerciale.

Pertanto nel caso in cui il conduttore di una superficie vitata destinata al consumo familiare acquisisca o impianti una superficie vitata i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione, è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo oppure ad estirparla

Tale superficie può essere trasformata in superficie produttiva a scopo commerciale utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto.

3.11 Impianto sperimentale

Le superfici vitate a scopo di sperimentazione devono essere localizzate sul territorio regionale, in siti con caratteristiche pedo-climatiche coerenti con gli obiettivi della sperimentazione.

La superficie vitata non può essere superiore ad 1 ha. La durata massima della sperimentazione è di 10 anni, salvo richiesta di proroga per la presenza di oggettive e dimostrate necessità sperimentali.

Il conduttore della superficie che intende effettuare un nuovo impianto a scopo di sperimentazione presenta una comunicazione a cui deve essere obbligatoriamente associato un protocollo sperimentale sottoscritto dal responsabile scientifico di un Organismo di ricerca.

Il conduttore non può commercializzare i prodotti ottenuti durante tutto il periodo della sperimentazione.

Il conduttore, al termine della sperimentazione, deve estirpare a proprie spese le superfici sperimentali e, fino ad allora i prodotti ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione o per scopi strettamente connessi con la sperimentazione oppure può produrre vino commercializzabile dalle superfici sperimentali, purché provveda ad ottenere un'autorizzazione all'impianto e i vitigni siano autorizzati alla coltivazione.

Entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche comunica al conduttore e al Responsabile scientifico dell'Organismo di ricerca eventuali osservazioni o richieste di integrazione.

Il conduttore entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto presenta una dichiarazione di impianto.

Eventuali richieste di proroga vanno comunicate al regionale Produzioni agrarie e zootecniche da parte del responsabile scientifico.

Al termine del periodo di sperimentazione il referente scientifico invia al Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche una relazione andamento della sperimentazione e sui risultati ottenuti.

3.12 Impianto campi madre per marze e per portainnesti

Il conduttore che intende effettuare un nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri

per marze o di portainnesti presenta una comunicazione preventiva.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali”, previa verifica dell'idoneità fitosanitaria dell'area interessata all'impianto da parte del Settore fitosanitario regionale, entro 60 giorni comunica al conduttore eventuali osservazioni o richieste di integrazione.

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di impianto.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione.

Il conduttore, al termine del periodo di produzione di piante madri marze o di portainnesti, deve estirpare a proprie spese le superfici sperimentali e, fino ad allora i prodotti ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione o per scopi strettamente connessi con la sperimentazione oppure può produrre vino commercializzabile dalle superfici sperimentali, purché provveda ad ottenere un'autorizzazione e i vitigni siano autorizzati alla coltivazione.

3.13 Sovrainnesto

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori di innesto di una varietà su un'altra, presenta una dichiarazione .

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso.

3.14 Variazione schedario e Variazione schedario a seguito di non conformità

Il conduttore che intende aggiornare i dati relativi alle caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata può presentare una dichiarazione di variazione schedario sia che tale richiesta nasca dal conduttore stesso o a seguito di controlli da parte del Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” come previsti all'art. 95 della legge regionale .

Il conduttore che deve aggiornare i dati relativi alle caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata a seguito di controllo da parte di organismi competenti per i controlli e la vigilanza in materia vitivinicola, presenta una specifica dichiarazione di “variazione schedario a seguito di non conformità” relative al piano dei controlli dei vini a DO.

In caso di aggiornamento a seguito di controllo il conduttore deve effettuare la dichiarazione entro 30 giorni (ex comma 3 art. 94 della Legge regionale 1/2019).

Termini di conclusione dei procedimenti:

- per l'accertamento dei dati di schedario, ad eccezione dell'idoneità tecnico produttiva alla rivendicazione di vini a DO: 90 giorni, trascorsi i 90 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso e aggiorna lo schedario;

- per l'accertamento dell'idoneità tecnico produttiva alla rivendicazione di vini a DO: 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza prevista per la trasmissione delle istanze, trascorsi i 90 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso e aggiorna lo schedario;
- per l'accertamento dei dati contenuti nello schedario viticolo ai fini della gestione delle non conformità sulle superfici vitate destinate a vini a DO: 90 giorni dall'inserimento della notifica dell'organismo di controllo (comunque entro e non oltre il termine per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia).

I termini per la presentazione della dichiarazione di variazione schedario riferita all'idoneità sono definiti con successivo atto dirigenziale

3.15 Inserimento menzione vigna

Ad una superficie vitata è possibile attribuire a menzione "vigna" riferendosi a:

- a) il toponimo;
- b) il nome tradizionale.

Il conduttore che intende attribuire ad una superficie la menzione vigna presenta richiesta di inserimento dichiarando la presenza del toponimo o l'utilizzo aziendale del nome tradizionale una dichiarazione alla Regione.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte accerta tale richiesta entro 90 giorni.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte aggiorna l'elenco delle menzioni Vigna con determinazione dirigenziale e lo rende pubblico annualmente.

I termini per la presentazione della richiesta/dichiarazione di inserimento della menzione e le modalità di pubblicazione dell'elenco sono definiti con successivo atto dirigenziale

3.16 Iscrizione Vigneti Ante 1987

Il conduttore che acquisisca terreni con presenza di unità vitate impiantate prima del 1° aprile 1987 (entrata in vigore del regolamento regolamento (CEE) 822/87 che ha vietato l'impianto di nuovi vigneti ed ha istituito il regime dei diritti), non ancora presenti nello schedario, presenta una dichiarazione di iscrizione vigneti ante 1987.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 90 giorni.

4. IDONEITÀ A SCHEDARIO DELLE SUPERFICI AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO E DELLA RIVENDICAZIONE DEI VINI A DO.

L'idoneità tecnico-produttiva di una superficie vitata è valida per tutte le denominazioni d'origine che sono compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche e produttive e la sua verifica compete alla Regione, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale.

Essa è richiesta contestualmente alle dichiarazioni di impianto, reimpianto, sovrainnesto.

Essa può essere variata con la dichiarazione di variazione schedario.

In attuazione dell'articolo 39 della legge 238/2016 e dell'articolo 8 della legge regionale, la Regione Piemonte, per conseguire l'equilibrio di mercato, può disciplinare l'iscrizione dei vigneti idonei alla rivendicazione delle DO attraverso la sospensione o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

I Consorzi presentano al Settore regionale Produzioni agricole e Zootecniche, la proposta di programma di regolamentazione triennale, rimodulabile, contenente la motivazione della proposta, l'analisi di mercato, le tipologie di intervento, la superficie massima annua iscrivibile - per l'intera denominazione e per azienda – al fine di incrementare il potenziale produttivo, nonché i criteri per l'assegnazione di tale superficie. Tali criteri la cui applicazione è facoltativa sono di due tipologie :

1. di ammissibilità (di accesso al bando);
2. di priorità (nella graduatoria).

Un criterio di ammissibilità non può contemporaneamente essere di priorità.

I criteri devono essere oggettivi, verificabili e posseduti al momento della presentazione della domanda. I criteri elencati nelle seguenti tipologie possono essere ulteriormente dettagliati.

Le principali categorie di criteri sono:

RICHIEDENTE:

- Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
- Azienda con attività economica prevalente (ATECO);
- Imprenditore agricolo professionale (si considera l'iscrizione all'INPS)
- Nuovo beneficiario (azienda che non ha ricevuto assegnazione nello stesso periodo di programmazione o negli ultimi tre anni).

INTERVENTO:

- nuovo impianto;
- reimpianto;
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto;
- variazione idoneità.

CARATTERISTICHE AZIENDALI:

- Azienda che trasforma e/o imbottiglia le produzioni viticole aziendali
- Azienda che produce o vende o conferisce le uve
- Rapporto Superficie vitata con idoneità specifica / Superficie vitata
- Dimensioni aziendali (ettari di superficie vitata della DO)

PRODUZIONE :

- Le Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e s. m. e i., Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali con successiva determinazione dirigenziale approva entro 60 giorni, per ogni vino a DO o gruppi di vini a DO gestiti dallo stesso Consorzio, il Programma pluriennale e dispone:

- la sospensione delle iscrizioni che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

In tal caso sono consentite esclusivamente domande di estirpo, reimpianto o reimpianto anticipato

- l'apertura di bandi annuali per la presentazione delle domande di assegnazione delle superfici a livello aziendale.

4.1 Domanda di Assegnazione di idoneità da bando

Il conduttore secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando presenta una domanda di assegnazione di idoneità indicando la superficie richiesta per la quale intende vedere riconosciuta l'idoneità alla denominazione di origine.

In caso di accoglimento della domanda da parte del Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche con l'approvazione della graduatoria mediante atto dirigenziale sarà possibile utilizzare l'idoneità assegnata effettuando uno degli interventi consentiti entro i termini stabiliti dal programma triennale del Consorzio.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO IDONEE ALLA COLTIVAZIONE IN PIEMONTE

Le varietà di viti che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di uva da vino devono essere innanzitutto iscritte al Registro Nazionale delle varietà di viti e secondariamente classificate come idonee alla coltivazione nella Regione Piemonte, intesa come unità amministrativa.

Le varietà sono distinte in:

- idonee alla coltivazione e cioè varietà ammesse alla coltivazione poiché forniscono vini di buona qualità.
- in osservazione, per le quali si stanno effettuando ancora le prove di attitudine alla coltivazione. Le varietà in osservazione possono essere destinate alla produzione e commercializzazione dei vini senza DO.

Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione devono essere estirpate.

La classificazione di nuove varietà ha luogo sulla base di prove attitudinali alla coltura che devono riguardare almeno 3 vendemmie e devono essere effettuate secondo criteri definiti con successivo atto dirigenziale, secondo la normativa nazionale vigente.

La richiesta di inserimento di una nuova varietà di vite nella Classificazione può essere presentata da aziende vitivinicole singole o associate, Consorzi di Tutela, Enti Pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura.

La richiesta di inserimento di nuova varietà di vite nella classificazione come varietà in osservazione deve essere presentata dal responsabile scientifico del vigneto sperimentale

relativo a prove attitudinali alla coltura unitamente alla documentazione comprovante la sperimentazione effettuata sulla tale varietà di vite per la quale si chiede la classificazione in osservazione.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche con provvedimento dirigenziale entro 90 giorni classifica la nuova varietà di vite inserendola nell'elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione o in osservazione.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche tiene l'elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione o in osservazione in Piemonte e provvede alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Di seguito si riporta l'elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione in Piemonte:

Codice catalogo	Varietà	Colore bacca
267	Albarossa N.	N
9	Aleatico N.	N
12	Ancellotta N.	N
14	Arneis B.	B
17	Avanà N	N
18	Avarengo N.	N
413	Baratuciat B.	B
20	Barbera Bianca B.	B
19	Barbera N.	N
373	Becuet N.	N
833	Bian Ver B.	B
35	Bonarda N.	N
40	Brachetto N.	N
491	Bragat rosa N.	N
269	Bussanello B.	B
42	Cabernet Franc N.	N
43	Cabernet Sauvignon N.	N
298	Chardonnay B.	B
379	Chatus N.	N
62	Ciliegiolo N.	N
271	Cornarea N.	N
69	Cortese B.	B
71	Croatina N.	N
73	Dolcetto N.	N
75	Doux D'Henry N.	N
76	Durasa N.	N
78	Erbaluce B.	B
80	Favorita B.	B

Allegato 1

Codice catalogo	Varietà	Colore bacca
88	Freisa N.	N
91	Gamay N.	N
403	Gamba rossa N.	N
100	Grignolino N.	N
113	Lambrusca di Alessandria N.	N
134	Malvasia di Casorzo N.	N
137	Malvasia di Schierano N.	N
462	Malvasia Moscata	N
363	Malvasia Nera Lunga N.	N
299	Manzoni bianco B.	B
146	Merlot N.	N
499	Montanera N.	N
153	Moscato Bianco B.	B
155	Moscato Nero di Acqui N.	N
158	Müller Thurgau B.	B
362	Nascetta B.	B
160	Nebbiolo N.	N
354	Ner d'Ala N.	N
166	Neretta Cuneese N.	N
167	Neretto di Bairo N.	N
284	Passau N.	N
309	Pelaverga N.	N
330	Pelaverga Piccolo N.	N
335	Petit verdot N.	N
193	Pinot Bianco B.	B
194	Pinot Grigio G.	B
195	Pinot Nero N.	N
196	Plassa N.	N
325	Quagliano N.	N
209	Riesling Italico B.	B
210	Riesling Renano B.	B
374	Rossese bianco B.	B
313	Ruché N.	N
218	Sangiovese N.	N
221	Sauvignon B.	B
411	Slarina N.	N
230	Sylvaner Verde B.	B
231	Syrah N.	N
232	Teroldego N.	N
234	Timorasso B.	B

Codice catalogo	Varietà	Colore bacca
238	Traminer Aromatico Rs.	B
248	Uva Rara N.	N
370	Uvalino N.	N
264	Vespolina N.	N
346	Viognier B.	B

Legenda:

N = nero B = bianco G = grigio

6. CONTROLLI E SANZIONI

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capoverso, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dal Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali".

6.1 Controlli

Il Settore regionale competente esegue un controllo su almeno una percentuale annuale del 10% delle dichiarazioni e richieste di cui ai precedenti paragrafi.

Le dichiarazioni da controllare sono estratte sulla base di un criterio di casualità. Eventuali criteri di rischio, individuati dal Settore competente, aumentano la percentuale annuale di controllo.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella contenuta nelle dichiarazioni che comporti un ulteriore controllo, il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" conclude il procedimento amministrativo con esito negativo.

Al produttore sono addebitate le spese effettuate per eseguire l'eventuale ulteriore controllo pari a euro 500 per ettaro, proporzionale alla superficie (Art. 94 comma 5 della legge regionale n. 1/2019).

6.2 Sanzioni per violazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni e richieste

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di cui all'art. 94 commi 3 e 6 si applicano le sanzioni di cui all'art. 95 comma 1 .

6.3 Sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di estirpazione.

Alle superfici vitate realizzate in assenza di autorizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e le sanzioni di cui all'articolo 46 del Reg. delegato (UE) 2018/273.

I conduttori devono estirpare a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione entro 4 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità. Qualora i conduttori non procedano all'estirpazione, la Regione assicura l'estirpazione dell'impianto non autorizzato entro i due anni successivi

alla scadenza del periodo di quattro mesi. Il costo della estirpazione è posto a carico del conduttore, che è tenuto anche al pagamento della sanzione. Il costo dell'estirpazione degli impianti non autorizzati, effettuata a cura della Regione, viene quantificato sulla base del prezzario regionale sezione agricoltura con edizione annuale.

7. ISTRUZIONI OPERATIVE

Le istruzioni operative relative alla gestione del potenziale, all'implementazione dell'elenco delle varietà di uve da vino idonee alla coltivazione e ai controlli sono definite con successivo atto dirigenziale del competente Settore della Regione Piemonte (Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo).

8. RINVIO

Per quanto non previsto si fa riferimento a

- regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017
- decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015
- legge 238 del 12 dicembre 2016
- annuali circolari di AGEA recanti “ VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 (di seguito Decreto Ministeriale) concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”
- legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale (di seguito Legge regionale)

e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.